

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TINA

Nella seduta del 19/11/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Successivamente all'estinzione anticipata di due contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio conclusi con l'intermediario resistente nel marzo 2003 e, rispettivamente, nel giugno 2005, con reclamo del 16 dicembre 2014 il ricorrente chiedeva il rimborso della quota non maturata delle commissioni bancarie e del premio assicurativo. Insoddisfatto del riscontro ricevuto dall'intermediario resistente, il ricorrente ha presentato ricorso all'ABF, con il quale, ribadita la ricostruzione dei fatti illustrata in sede di reclamo, ha chiesto all'Arbitro il rimborso della somma complessiva di Euro 7.017,73, oltre interessi al tasso legale, e delle spese legali sostenute.

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario resistente, eccepita l'incompetenza temporale del Collegio in riferimento al primo contratto di finanziamento in quanto estinto nel novembre 2006, con riferimento al secondo contratto di finanziamento ha precisato quanto segue:

- le commissioni d'intermediazione comprendono sia le proprie attività preliminari, conclusive e successive alla stipulazione del contratto (Euro 2.097,87), sia le provvigioni per l'agente/mediatore (Euro 4.080,00);



- per uniformità di trattamento della clientela, l'intermediario resistente ha disposto il rimborso degli oneri anche a fronte della presenza nel contratto di una clausola d'irripetibilità, come nel caso di specie;
- il ristoro di Euro 117,00 è stato, quindi, determinato sulla base del costo complessivo sostenuto e degli oneri/diritti eventualmente richiesti dall'amministrazione terza ceduta per il versamento delle rate;
- l'intermediario è disponibile a riconoscere, in via del tutto eccezionale, l'intero ammontare delle proprie commissioni residue, per un importo di Euro 1.246,62 calcolato secondo il criterio temporale;

DIRITTO

Deve, anzitutto, essere affrontata l'eccezione di incompetenza temporale del Collegio sollevata in via preliminare dall'intermediario resistente con riferimento al contratto di finanziamento concluso dal ricorrente nel marzo 2003 ed estinto anticipatamente nel novembre 2006. L'eccezione è fondata. Secondo le Disposizioni sui sistemi di risoluzione delle controversie in materia di servizi e operazioni bancari e finanziari di Banca d'Italia, "Non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009" (Sez. I, par. 4). Al riguardo, come più volte chiarito dall'Arbitro, il diritto del cliente ad "una riduzione del costo totale del credito" e, quindi, al rimborso delle voci di costo indebitamente trattenute dall'intermediario resistente in sede di predisposizione del conteggio estintivo, sorge unicamente al momento della estinzione anticipata del contratto di finanziamento, indipendentemente, quindi, dal fatto che la eventuale opacità delle condizioni negoziali relative alle commissioni, tale da non consentire una distinzione tra voci di costo *up-front* e *recurring*, sia temporalmente collocabile al momento della conclusione del contratto stesso.

Ciò chiarito, non è contestato tra le parti che il contratto di finanziamento intercorso tra il ricorrente e l'intermediario resistente e concluso nel marzo 2003 sia stato anticipatamente estinto nel novembre 2006, precedentemente, quindi, il limite temporale della competenza dell'Arbitro sopra richiamato. Ne consegue, pertanto, sotto questo profilo l'improcedibilità del ricorso presentato.

Con riferimento, invece, al secondo contratto di finanziamento concluso dal ricorrente nel giugno 2005 ed estinto anticipatamente nel marzo 2009, il Collegio, richiamato il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919/2014); considerato che l'intermediario resistente non ha applicato detto criterio in sede di estinzione anticipata; rilevato, con riferimento alle commissioni bancarie e alle commissioni di intermediazione, che le medesime difettano di sufficiente specificità al fine di desumerne l'integrale natura *up-front*, in contrasto con le esigenze di tutela e di inequivoca informazione del consumatore e che, pertanto, devono tutte qualificarsi *recurring* ai sensi dell'art. 1370 c.c.; ritenuto che, alla stregua dei criteri suenunciati, la somma complessivamente da rimborsare risulta pari a € 4.573,03; considerato che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore della parte ricorrente; accertato che non sussistono i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento per il riconoscimento delle spese legali in favore della parte ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 4.573,03, oltre a interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA